

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414

Napoli, 14 Ottobre 2003

Circolare informativa n° 12/2003

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Oggetto: **Circolare informativa del mese di Ottobre 2003.**

Si ritiene opportuno informare la clientela tutta delle novità in materia previdenziale, alcuni di esse di enorme portata e rilevanza, contenute nel Decreto Legge 269 del 30 settembre 2003 le cui implicazioni specifiche avranno riflesso con il prossimo 1° gennaio 2004, **ferma ed impregiudicata la conversione in legge del decreto in esame.**

Qui di seguito si elencano, con le relative caratteristiche, le novità di maggior rilievo:

Controlli più serrati sugli invalidi civili

Vengono previsti dei controlli per verificare la sussistenza o meno dei requisiti sulle prestazioni concesse; più specificatamente, l'articolo 42 del decreto legge in esame, stabilisce che i controlli riguarderanno sia l'aspetto medico - legale ed in tal caso, quando si riscontri una mancanza delle patologie necessarie al riconoscimento dell'invalidità, si procederà alla sospensione del pagamento della prestazione previdenziale ed alla conseguente revoca con decorrenza dalla data in cui è stata effettuata la verifica. Inoltre, si prevede di effettuare dei controlli sulla situazione reddituale dei pensionati di invalidità civile; le verifiche avverranno in via telematica, le cui modalità devono ancora essere stabilite e mirano alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli eventuali indebiti. E' da sottolineare, che non si darà luogo alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, nei confronti dei soggetti privi dei requisiti reddituali, prima del 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto legge n. 269/2003.

Ricorsi amministrativi - Altra novità di particolare rilevanza, in materia di invalidi civili, riguarda la soppressione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di diniego delle prestazioni; infatti, viene prevista dall'articolo 42 comma 3, soltanto la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria competente entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento all'interessato emanato in via amministrativa .

Esclusi - Dovrebbero rimanere esclusi, in quanto le norme in esame non ne fanno cenno, gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità liquidati dall'INPS e previsti, in particolare, dalla legge n. 222/1984. Infatti, le prestazioni interessate dagli interventi sopraccitati riguarderanno gli invalidi civili, tra cui rientrano le prestazioni di invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, eccetera.

Associati in partecipazione

Particolare interesse riveste l'articolo 43 del decreto legge n. 269, in quanto prevede, a decorrere dal primo gennaio 2004, l'istituzione di un'apposita gestione previdenziale presso l'INPS per gli associati in partecipazione, che finora erano rimasti fuori da ogni obbligo assicurativo e contributivo.

La gestione però, riguarderà soltanto coloro che apportano prestazioni lavorative e non quelli che conferiscono capitale, con esclusione anche di coloro che sono iscritti ad appositi albi professionali. La gestione ha lo scopo di creare un'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti anche per i soggetti in esame, i cui contributi saranno versati con gli stessi criteri previsti per coloro che sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995; in pratica, si è cercato ricalcare le stesse orme dei parasubordinati, anche se in questo caso vi sono delle differenze. Infatti, mentre i contributi da versare saranno pari a quelli dei collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altra gestione previdenziale, la percentuale di ripartizione tra associante ed associato sarà rispettivamente di 55 per cento e del 45 cento; inoltre, la contribuzione sarà riferita sul reddito delle attività stabilito con gli stessi criteri fissati ai fini dell'IRPEF.

Il versamento del contributo dovrà avvenire con le stesse modalità dei parasubordinati, cioè entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento e tramite il modello F24.

Pensioni - Ai soggetti in esame la pensione sarà liquidata, esclusivamente, con il sistema contributivo.

Iscrizione all'INPS - L'iscrizione all'apposita gestione presso l'INPS, dovrà avvenire entro il 31 marzo del 2004 per coloro che sono già in attività, oppure dalla data di inizio della stessa attività, se successiva al 31 marzo 2004, attraverso la comunicazione dell'attività svolta, dei propri anagrafici, del numero di codice fiscale e del proprio domicilio.

Produttori di assicurazione del terzo e quarto gruppo

Dopo tanti anni di discussione, arriva anche per i produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo, per i quali trovano applicazione gli articoli 5 e 6 del contratto collettivo del 25 maggio 1939, la gestione previdenziale presso l'INPS.

In particolare, tali soggetti dovranno iscriversi, in base a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto, a decorrere dal primo gennaio 2004 presso la gestione dei commercianti, con regole però proprie e diverse rispetto agli esercenti attività commerciali in generale.

Infatti, il contributo sarà versato senza tenere conto del minimale previsto dalla legge n. 233/1990, come avviene anche per gli affittacamere; in pratica, si verserà un contributo in percentuale al reddito effettivamente prodotto e non un contributo fisso sul minimale di reddito che viene annualmente stabilito per i commercianti.

Pensione - Ai soggetti in esame, sarà liquidata la pensione esclusivamente con il calcolo contributivo, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta.

Tale previsione, sinceramente, lascia un po' perplessi in quanto coloro che hanno già degli altri contributi versati in altre gestioni, magari prima del 31 dicembre 1995 dovranno "subire", senza dubbio, una riduzione della misura (calcolo) della propria pensione.

Riscatto dei periodi pregressi al primo gennaio 2004 - Ai soggetti in esame, viene riconosciuta la possibilità di riscattare i periodi pregressi nei quali abbiano svolto attività di produttori di terzo e quarto gruppo; tale regolarizzazione però, deve essere supportata da atti aventi data certa.

Possono essere oggetto di riscatto, al massimo, cinque anni antecedenti il primo gennaio 2004, in pratica il quinquennio 1999 -2003, e l'importo di tali contributi sarà maggiorato di un interesse pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento); è prevista anche la possibilità di regolarizzare ratealmente tali contributi, in un massimo di 36 rate, con l'aggiunta di una maggiorazione di due punti percentuali rispetto al TUR.

Lotta al sommerso

Entrano nel mirino degli enti previdenziali i contratti di somministrazione di energia elettrica e di fornitura di servizi telefonici stipulati dalle aziende, ciò al fine di combattere il lavoro sommerso. Infatti, in base all'articolo 44, comma 5, del decreto legge n. 269/2003, gli enti gestori di tali servizi dovranno rendere la disponibilità dei loro archivi agli enti previdenziali che ne facciano richiesta; le modalità della fornitura saranno stabilite con apposite convenzioni.

Artigiani e Commercianti

In base a quanto previsto dall'articolo 44 comma 8, tutti gli artigiani ed i commercianti che si iscrivono alla Camera di Commercio, non sfuggiranno più all'obbligo contributivo, dato che le stesse Camere di Commercio trasmetteranno agli enti previdenziali i dati di tutti coloro che hanno presentato apposita richiesta di iscrizione nei relativi elenchi.

C'è da dire, che per gli artigiani ciò in pratica già avviene, in quanto, gli stessi, già tenuti a presentare apposita domanda alle Commissioni provinciali di Artigianato (CPA) esistenti presso le singole Camere di commercio, che poi provvedono a trasmettere le delibere di iscrizione, cancellazione e variazione all'INPS per i conseguenti provvedimenti.

Le novità del decreto legge - A decorrere dal primo gennaio 2004, tutti i soggetti che hanno titolo all'iscrizione, siano essi artigiani che commercianti, dovranno presentare apposita domanda alle Camere di commercio che provvederanno poi a trasmettere i relativi elenchi agli enti previdenziali per i conseguenti provvedimenti, cioè iscrizione e pagamento dei contributi previdenziali.

Modulistica - Per rendere operativa la previsione sopracitata, le Camere di commercio dovranno adeguare ed integrare la modulistica attualmente in uso in modo da contenere anche i dati necessari per gli enti previdenziali in base alle indicazioni fornite dagli stessi enti. La domanda di iscrizione, come fatto cenno in precedenza, varrà anche ai fini previdenziali, con la conseguenza che i soggetti sono esonerati dall'obbligo della presentazione delle domande agli enti previdenziali.

Domande anteriori al primo gennaio 2004 - Entro la fine dell'anno 2004, attraverso la trasmissione dei dati da parte delle CdC, gli enti previdenziali dovranno allineare i propri archivi ai dati risultanti dal registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, di cancellazione e di variazione avvenute antecedentemente al primo gennaio 2004.

Ciò potrebbe significare che gli enti previdenziali potranno procedere al recupero dei contributi,

non caduti già nella prescrizione quinquennale, di coloro che erano rimasti sconosciuti agli stessi Enti.

Trasmissione dei dati dei Lavoratori mensilmente all'INPS all'INPDAP.

Altra rilevante novità, che non farà sicuramente contenti consulenti e datori di lavoro, è quella prevista dall'articolo 44, comma 9, del decreto legge n. 269/2003; in particolare, viene stabilito che a partire dal mese di gennaio del 2005 i datori di lavoro dovranno trasmettere all'INPS i dati retributivi dei lavoratori mensilmente ed in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Quanto sopra, ha lo scopo di permettere all'INPS di aggiornare costantemente la posizione contributiva dei lavoratori ai fini di una più efficiente gestione della stessa posizione con riferimento alla liquidazione delle prestazioni, sia pensionistiche che non pensionistiche.

La previsione di cui sopra opera anche nei confronti dei sostituti che operano con l'INPDAP.

Fase sperimentale - Per arrivare al traguardo del primo gennaio 2005 già collaudati, viene previsto che gli enti previdenziali entro il 30 giugno 2004 emanino delle direttive ed istruzioni tecniche in tal senso, attivando anche una fase sperimentale con un campione significativo di aziende che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004.

Prestazioni sociali - Al fine di monitorare l'andamento delle spese relative alle prestazioni sociali erogate dall'INPS, i datori di lavoro dovranno, a decorrere dal primo gennaio del 2004 trasmettere le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS in via telematica.

E' da sottolineare che tali dati, riguardanti ad esempio l'indennità di malattia o gli assegni familiari, sono contenuti nei modelli DM 10 che i datori di lavoro trasmettono mensilmente. In pratica, sembra evidente, che si costringe tutti i datori di lavoro a trasmettere via Internet le denunce mensili; in ogni caso, il decreto prevede che l'INPS dovrà emanare le modalità per la trasmissione. Dati i tempi ristretti, il primo gennaio 2004 è dietro l'angolo, e dato che si tratta di un decreto legge che, sappiamo spesso è soggetto a modifiche o addirittura esistono dei problemi per la conversione, si è pessimisti, a parere di chi scrive, che ciò avvenga rapidamente.

Aumentano i contributi della gestione separata (CO.CO.CO.)

Aumentano, in maniera sensibile, i contributi di coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

In particolare, a decorrere dal **primo gennaio 2004**, in base a quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legge n. 269/2003, i contributi dei soggetti in esame vengono equiparati a quelli di coloro che sono iscritti alla gestione dei commercianti.

Per gli anni successivi al 2004, viene confermato l'aumento graduale, previsto dalla legge n. 449/1997, articolo 59, comma 15, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19 per cento.

Di conseguenza, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 44, comma 6, della legge n.289/2002, dal primo gennaio 2004 avremo le seguenti aliquote, ed in particolare:

- **10 per cento, per gli iscritti alla gestione separata che percepiscono un reddito da pensione indiretta;**
- **10 per cento, per coloro che sono iscritti alla gestione separata e contemporaneamente ad altra gestione previdenziale obbligatoria;**
- **15 per cento, per coloro che sono iscritti alla gestione separata e contemporaneamente ad altra gestione previdenziale obbligatoria e nel contempo sono titolari di pensione diretta (di vecchiaia, anzianità, invalidità, eccetera);**
- **17,39 per cento e 18,39 per cento in base al reddito, per coloro che sono iscritti soltanto alla gestione separata.**

Sanzioni per i Comuni in caso di mancata comunicazione all'INPS dell'elenco dei defunti

Al fine di avere una situazione più aggiornata possibile degli elenchi dei deceduti, ed evitare quindi erogazioni indebite di prestazioni a soggetti non legittimati alla riscossione delle prestazioni pensionistiche, (si pensi ad esempio ad un delegato a riscuotere la pensione che non comunichi la morte del titolare della stessa pensione), viene prevista, dall'articolo 46 del decreto legge n. 269/2003, una sanzione pecuniaria da 100,00 a 300,00 euro, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi stabilito dall'articolo 34 della legge n. 903/1965 e dall'articolo 31, comma 19, della legge n. 289/2002.

Regole più rigide per i lavoratori esposti all'amianto

Si fanno più severe le regole pensionistiche dei lavoratori esposti all'amianto; infatti, l'articolo 47 del decreto legge n. 269/2003, stabilisce che il coefficiente di rivalutazione, di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992, è ridotto da 1,5 per cento a 1,25 per cento.

Inoltre, tale rivalutazione sarà utile soltanto per la misura, cioè il calcolo, della pensione e non per il raggiungimento, cioè per il diritto, della stessa; le nuove regole valgono dal primo ottobre 2003.

Tali previsioni, si applicano anche nei confronti dei soggetti per i quali sia già stata rilasciata la dichiarazione da parte dell'INAIL relativa all'esposizione all'amianto antecedentemente.

La stretta su tali lavoratori si fa ancora più rigida, in quanto i benefici dell'esposizione all'amianto saranno concessi, sempre dal primo ottobre 2003, solo ed esclusivamente a coloro che per un periodo non inferiore a dieci anni, siano stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Da questi nuovi limiti rimangono fuori coloro che hanno avuta accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto.

INAIL - La sussistenza e la durata delle nuove regole introdotte dal decreto in esame, dovrà essere, sempre, accertata e certificata dall'INAIL.

Decreto per le modalità di attuazione dell'articolo 46 del decreto legge 269/2003 - Viene previsto, dall'articolo 46, comma 6, che per le modalità di attuazione dello stesso articolo venga emanato un apposito decreto interministeriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge più volte citato.

Domanda per ottenere i benefici - Coloro che intendono ottenere i benefici derivanti dall'esposizione all'amianto, compresi anche i soggetti che hanno già ricevuto la certificazione dell'INAIL prima del primo ottobre 2003, dovranno presentare apposita richiesta all'INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione, di cui è stato fatto cenno in precedenza, pena la perdita del diritto agli stessi benefici.

Come di consueto lo Studio rimane a completa disposizione della clientela per qualsivoglia approfondimento fosse ritenuto utile in subjecta materia.

Coni migliori saluti.

Centro Studi Cafasso

N.B.: Si informa la Clientela che è in corso di elaborazione una nuova circolare sulla "Riforma Biagi" che pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con decorrenza 24 ottobre 2003 modificherà l'intero impianto del mercato del lavoro Italiano e del suo panorama normativo di riferimento.